

# ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

- Gabriele Gentilini -

luglio 2007

- a) Istituzione dell'Agazia nazionale per la valutazione dell'universita' e della ricerca
- b) Cenni sull'organizzazione dell'Agazia
- c) Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agazia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
- d) Attività di valutazione

**a)** A seguito del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stata istituita al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, l'Agazia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico.

Secondo quanto disposto dal comma 138 dell'art. 2 del predetto decreto legge l'Agazia svolge le seguenti attribuzioni:

- a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;
- b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
- c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

D'altra parte i risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

Secondo il comma 140 dell'art. 2 del citato decreto legge 262/2006, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità.

Viene, altresì disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al citato comma 140, contestualmente alla effettiva operatività dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

b) Costituiscono organi rappresentativi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti. Inoltre L'Agenzia è dotata di un Comitato consultivo ed alla sua attività gestionale è preposto un Direttore.

Il Consiglio direttivo, formato da sette componenti, scelti fra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, sia di base che applicata e industriale, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti disciplinari, determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, i criteri e i metodi di valutazione, approva il piano annuale delle attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, oltre che a nominare il Direttore e i consulenti dell'Agenzia. Approva i rapporti di valutazione.

Il Direttore, nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente ed è scelto tra persone di documentata competenza e comprovata esperienza

nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca, è responsabile dell'organizzazione interna e dell'attività gestionale dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi annuali di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.

c) Il regolamento di cui al sopra richiamato comma 140, art. 2, disciplina la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e sancisce che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. E' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed opera anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

L'Agenzia ha il compito di promuovere la qualità del sistema italiano delle università e della ricerca. A questo fine sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità, in tutti i suoi significati tecnici, delle attività istituzionali delle università e degli enti di ricerca, nonché dell'efficienza, efficacia, ed economicità dei programmi volti al finanziamento e all'incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione di esclusiva competenza del Ministero.

L'ANVUR rappresenta una straordinaria opportunità per incentivare le attività di ricerca e d'alta formazione in tutto l'ambiente culturale italiano, senza distinzione tra università ed enti di ricerca, tra attività pubblica e privata. Il compito, ampio e complesso, richiede grande impegno e competenze distribuite attraverso i vari settori disciplinari a livello sia nazionale sia internazionale.

L'Agenzia opera in base ai principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, ed è indipendente nella scelta dei criteri, dei metodi e degli strumenti di valutazione, nonché nella formulazione dei rapporti di valutazione.

L'Agenzia tiene conto dei criteri e dei metodi di valutazione riconosciuti a livello internazionale, con particolare riferimento agli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, alle scelte definite nell'ambito del processo di Bologna finalizzato alla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, in particolare quelle contenute nel comunicato della Conferenza interministeriale tenutasi a Bergen il 19 e 20 maggio 2005. Le attività dell'Agenzia sono svolte, ferma la vigilanza del Ministero, con piena autonomia operativa, sulla base di programmi annuali approvati dal Ministro.

L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi dell'Unione, o comunque di altri Stati, e con gli campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca.

Tra le attività cui è preposta l'Agenzia si riscontrano:

- attività di valutazione, ivi compresa la stesura del Rapporto biennale sullo stato del sistema nazionale delle università e della ricerca, nonché, correlate a queste, attività di raccolta e analisi di dati, di consulenza, di formazione e promozione culturale, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- propone al competente Ministro criteri per la ripartizione, per ciascun anno, di una quota non consolidabile rispettivamente, del fondo annuale per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in dipendenza della qualità dei risultati delle attività svolte;
- determina, anche in relazione ai parametri medi europei, il costo standard degli studenti universitari di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comprensivo anche dei costi per la ricerca universitaria;
- segnala al Ministro le situazioni che motivano, per l'elevata qualità raggiunta o per un rapido accrescimento di qualità nella didattica e

nella ricerca, l'assegnazione di quote aggiuntive premiali annuali del fondo di finanziamento ordinario delle università o degli enti di ricerca, ovvero le situazioni di maggiore scostamento dagli standard qualitativi prefissati che richiedono l'attuazione di appositi programmi di rientro;

- rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni in forma analitica. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure regolamentate, il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.

d) L'Agenzia svolge le attività concernenti la valutazione esterna della qualità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità delle attività istituzionali delle università e degli enti di ricerca, e valuta altresì l'integrazione ed il mutuo sostegno tra attività didattiche e di ricerca delle università.

In particolare, come recita il decreto, l'Agenzia promuove e diffonde la cultura della qualità e della valutazione nell'ambito della didattica universitaria e della ricerca, nonché la ricerca sulla valutazione.

Relativamente alle attività didattiche l'Agenzia promuove il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi rappresentativi nella valutazione della qualità.

Dispone lo schema di decreto recante il regolamento sul funzionamento dell'Agenzia, che per effettuare la valutazione dei corsi di studio, ivi compresi i master universitari e i dottorati di ricerca e delle strutture di ricerca, anche aggregati tra loro per affinità disciplinare, l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni ambito disciplinare, tenendo conto delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale dalle relative comunità disciplinari. Utilizza in particolare l'analisi e il confronto di indicatori qualitativi e quantitativi, dei risultati delle procedure di auto-valutazione, nonché dei rapporti di valutazione esterna preparati da esperti valutatori confrontandosi con i rapporti di auto-valutazione (peer-review) e tenendo anche conto dei risultati di verifiche in loco.

Nelle attività di valutazione di corsi di studio e di strutture di ricerca l'Agenzia considera anche i fattori contestuali, quali le risorse finanziarie ed infrastrutturali rese disponibili nel tempo, le risorse umane presenti, anche non strutturate, il contesto socio-economico, nonché il possesso di un'adeguata preparazione degli studenti all'atto dell'immatricolazione nel corso di studio.

L'Agenzia determina i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, che sono vincolanti per l'istituzione di nuove università o di nuove sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca e i master universitari.

Per garantire la qualità continuativa delle attività, l'Agenzia definisce altresì i criteri e i parametri per l'accreditamento periodico delle strutture didattiche universitarie e delle strutture di ricerca delle università e degli enti di ricerca, prevedendo comunque il contributo dell'auto-valutazione e la verifica, anche con visite ispettive, della sussistenza e permanenza nel tempo dei requisiti, sopra menzionati, quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca.

E' altresì compito dell'Agenzia la valutazione complessiva di ciascuna università e delle sedi decentrate delle medesime e di ciascun ente di ricerca, relativamente alla capacità di governare i processi e di darsi obiettivi strategici, al grado di raggiungimento di tali obiettivi, al livello raggiunto negli scambi internazionali, alla capacità di sostegno alla crescita del Paese e del proprio territorio di riferimento, ivi comprese le attività di formazione permanente al rapporto tra risorse e risultati, al grado di realizzazione dei principi della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per il loro reclutamento di cui alla raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, n. 2005/251/CE.

E' inoltre valutata la completezza e correttezza della comunicazione pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche, nonché di servizi e strutture per gli studenti.

Le attività cui è preposta l'Agenzia sono svolte anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria e con partecipazione, di enti di ricerca.

L'Agenzia svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca.

Essa fornisce, in particolare, ai nuclei:

a) con cadenza quinquennale, criteri, metodi e parametri inerenti alla valutazione periodica della qualità delle attività di ricerca condotte dal personale docente e ricercatore, anche non strutturato, degli atenei e degli enti di ricerca in relazione agli standard europei ed internazionali, con particolare riguardo alla qualità, all'intensità e alla continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale.

L'Agenzia può altresì essere chiamata a svolgere funzioni di valutazione ex post della qualità del reclutamento del personale docente e di ricerca delle università e degli enti di ricerca;

b) criteri e metodi inerenti la valutazione periodica della qualità dei corsi di studio e dei servizi universitari da parte degli studenti, anche mediante l'acquisizione periodica, garantendone l'anonimato, delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche.

L'Agenzia valuta l'efficienza e l'efficacia degli accordi di programma e dei programmi di esclusiva competenza del Ministero, di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, ricorrendo ad analisi, anche a campione, dei singoli accordi o programmi e dell'uso dei relativi finanziamenti.

L'Agenzia promuove e diffonde la cultura della qualità e della valutazione nell'ambito della didattica universitaria e della ricerca, nonché la ricerca sulla valutazione e la formazione di specifiche competenze professionali, anche mediante la predisposizione di appositi progetti di ricerca e protocolli formativi, con particolare riferimento alle metodologie di auto-valutazione, di valutazione esterna in peer review e di miglioramento continuo.

